

proposta di legge n. 156

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 23 novembre 2011

INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI DEMOGRAFICI MINIMI
PER LE FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI

Signori Consiglieri,

I comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (45 nelle Marche) sono tenuti obbligatoriamente ad esercitare in forma associata tutte le proprie funzioni e tutti i servizi mediante unione di comuni, nelle forme e con le procedure previste nell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito in legge 148/2011.

Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad aggregarsi in unioni deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti ovvero 3.000 abitanti, qualora i comuni che intendano formare l'unione appartengano o siano appartenuti alle comunità montane, salvo il diverso limite demografico che può essere individuato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del decreto-legge citato.

I comuni non montani, con popolazione compresa fra 1.000 e 5.000 abitanti, o fra 1.000 e 3.000 se trattasi di comuni appartenenti o appartenuti alle comunità montane (112 nelle Marche), sono tenuti obbligatoriamente ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 42/2009, mediante unioni di comuni o convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, commi 25 e seguenti, del decreto-legge 78/2010 convertito in legge 122/2010.

Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge citato.

I comuni con meno di 1.000 abitanti possono chiedere al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 138/2011, l'esonero dall'obbligo di costituire le unioni di comuni utilizzando, in alternativa, lo strumento della convenzione finalizzata a gestire in forma associata tutte le proprie funzioni con altri comuni, in modo da ottenere significativi incrementi di efficienza.

L'ANCI delle Marche, a seguito di ampie consultazioni effettuate presso i comuni interessati, ha chiesto alla Regione di determinare soglie demografiche minime inferiori a quelle

previste dalla legge dello Stato, ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi, tenuto conto delle difficoltà applicative derivanti dalle sopra richiamate norme statali.

Con la presente proposta di legge vengono recepiti gli orientamenti assunti dall'ANCI nella convinzione che sia comunque essenziale avviare l'esercizio associato delle funzioni comunali al fine di ottenere una maggiore efficienza e una riduzione delle spese di funzionamento.

Per poter realizzare tali obiettivi, appare opportuno individuare limiti demografici minimi diversi da quelli stabiliti dalla legge dello Stato, accogliendo le richieste della associazione rappresentativa degli enti locali, con una specifica normativa regionale che tenga conto della realtà delle unioni di comuni esistenti e della situazione dei comuni non confinanti con altri comuni obbligati.

Con successivo monitoraggio, si potranno valutare le dimensioni organizzative e territoriali delle forme associative costituite, ai fini di un più complessivo riordino territoriale che potrà avvenire in modo ottimale solo con gradualità, nell'ottica della semplificazione organizzativa e della deframmentazione del sistema della P.A. locale.

L'articolo 1 della presente proposta individua la dimensione demografica minima ai fini dell'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali comunali, ai sensi dell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010.

L'articolo 2 individua la dimensione demografica minima ai fini della costituzione delle unioni di comuni fra comuni con meno di 1.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011, convertito in legge 148/2011.

L'articolo 3 prevede disposizioni particolari per i comuni con meno di 1.000 abitanti appartenenti ad unioni di comuni.

L'articolo 4 dispone la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

*(Limite demografico minimo
ai sensi dell'articolo 14 del d.l. 78/2010)*

1. Il limite demografico minimo, di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, è fissato in 5.000 abitanti o 3.000 abitanti, nel caso di forme associative interamente formate da comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane.

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere inferiori se non sussiste continuità territoriale fra le forme associative ed altri comuni obbligati ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge medesimo.

Art. 2

*(Limite demografico minimo
ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 138/2011)*

1. Il limite demografico minimo di cui all'articolo 16, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, per le unioni di comuni tenute all'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici è fissato in 1.000 abitanti. Tale limite può essere inferiore se l'unione non ha continuità territoriale con altri comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti.

Art. 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I comuni con meno di 1.000 abitanti, appartenenti ad unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono recedere dalle unioni di comuni stesse e stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 138/2011 convertito in legge 148/2011.

2. Ai fini del monitoraggio, i comuni trasmettono i provvedimenti relativi all'attuazione della presente legge alla struttura organizzativa regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali.

Art. 4*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.